



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2018 N. 96

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2018, N. 96**

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 326** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Sentenza Consiglio di Stato diplomati al Magistrale”**;
- **MOZIONE N. 337** ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: **“Diplomati magistrali – Sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017”**.

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, alla Consigliera Leonardi ed alla Consigliera Malaigia.

O M I S S I S

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 337 L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 337, nel testo che segue:

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2018 N. 96

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- la sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 000112017, depositata il 20 dicembre 2017, in discontinuità con le precedenti, ha stabilito in via definitiva che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- quindi, la sentenza stabilisce che il titolo di diploma magistrale, conseguito prima del 2002, non costituisce un titolo abilitante all’insegnamento, individuando come tale solo la laurea, impedendo così l’inserimento nelle GaE;
- la richiamata sentenza riguarda i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, che non risultavano inseriti nelle graduatorie permanenti all’atto della loro trasformazione in graduatorie in esaurimento (GaE) avvenuta nel 2007, in forza della legge n. 296/2006, e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l’inserimento nelle citate GaE;
- in merito a tali ricorsi il Consiglio di Stato ha deciso che tale richiesta tardiva di inserimento nelle GaE non ha fondamento giuridico e che il diploma magistrale, se conseguito entro il 2001/2002, ha valore legale esclusivamente come titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione ai corsi abilitanti e alle procedure concorsuali, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli;

CONSIDERATO che

- il diploma magistrale è titolo abilitante all’inserimento in ruolo dal 1923 al 2002, come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell’11 settembre 2013, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014;
- dopo il predetto parere moltissimi diplomati magistrali hanno intentato una serie di ricorsi per ottenere l’inserimento nelle GAE, anche rilevando la presenza di docenti europei in possesso del medesimo titolo già inseriti in dette graduatorie, da cui sono scaturiti in alcuni casi sentenze favorevoli ed in altri, in pendenza di causa, provvedimenti cautelari a favore condizionati all’esito delle sentenze;

TENUTO CONTO che

- il mondo della scuola dell’infanzia e primaria sta attraversando un momento di grande preoccupazione ed incertezza poichè il pronunciamento del Consiglio di Stato riguarda circa 50 mila insegnanti in tutta Italia, di cui oltre 1.500 nelle Marche, molti dei quali già immessi in ruolo con riserva;
- saranno quindi migliaia i diplomati magistrali che a seguito della estromissione dalle GaE e la retrocessione nella graduatoria d’istituto di II fascia, non utile all’immissione in ruolo, si troveranno costretti a lavorare come supplenti precari;



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2018 N. 96

- oltretutto, molti di loro potrebbero trovarsi definitivamente nella condizione di non poter più insegnare qualora avessero maturato un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a trentasei mesi di contratto a tempo determinato, visto che la legge n. 107 del 2015, al comma 131 dell'articolo 1, ha sancito che "a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";
- la predetta legge aveva posto rimedio alla sentenza del 25 novembre 2014 con la quale la Corte di Giustizia Europea, relativamente al personale docente precario con un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi di servizio, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

CONSIDERATO, altresì, che dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 scaturirebbe, quindi, una sorta di licenziamento di massa i cui effetti si ripercuoterebbero anche sul diritto degli allievi alla continuità didattica;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali opportune affinché siano mantenuti i posti di lavoro per i docenti magistrali già di ruolo e venga tutelato il diritto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), attraverso un'opportuna valutazione del servizio prestato, per tutti gli insegnanti abilitati con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni